REGOLAMENTO (CEE) N. 408/81 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1981

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2253/80, recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1980/1981, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2253/80 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 29/81 [4], dispone che le domande per l'approvazione dei contratti per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola devono essere inoltrate prima del 15 gennaio 1981 e, per la Grecia, prima del 15 marzo 1981 ; che le consegne di tali vini negli Stati membri della Comunità a nove sono state effettuate con un ritmo più lento del previsto ; che, per garantire il pieno raggiungimento dell'obiettivo di tale misura di distillazione, è necessario prevedere, per l'insieme degli Stati membri, una proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione dei contratti di consegna dei vini alla distillazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2253/80, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Le domande di autorizzazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere inoltrate non oltre il 31 maggio 1981 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 3. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 227 del 29. 8. 1980, pag. 12.
(4) GU n. L 2 dell'1. 1. 1981, pag. 24.